



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. BOCCARDI"

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB)

C.F. 91049570707

<http://www.iisboccarditiberio.gov.it> - cbis01800l@pec.istruzione.it - cbis01800l@istruzione.it

ITC "G. BOCCARDI"

Via De Gasperi, 30 - Termoli (CB)

Tel. 0875/83655 Fax 0875/82768

ITNG "U. TIBERIO"

Via De Gasperi, 28 - Termoli (CB)

Tel. 0875/84783 Fax 0875/705626

Regolamento d'Istituto

PARTE PRIMA

Art. 1 - Premessa

Il Regolamento d'Istituto disciplina la vita interna della scuola. Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti responsabili dell'attuazione del mondo scolastico e del suo regolare funzionamento attraverso una gestione partecipata, nell'ambito degli organi e delle procedure competenti, previsti dalla legge e dal presente regolamento. I loro comportamenti saranno tesi a favorire l'ampia realizzazione degli standard generali del servizio.

Titolo I

Art. 2 – Riconoscimento

Per il riconoscimento del personale della scuola può essere richiesto l'uso di un documento di riconoscimento, completo di foto, nome, cognome e qualifica. Le modalità operative vengono stabilite dal Consiglio d'Istituto.

Art. 2 bis – Sistema di rilevazione delle presenze degli alunni

Gli alunni hanno l'obbligo di utilizzare il badge personale ai fini dell'acquisizione da parte del sistema elettronico della loro presenza nella sede dell'Istituto. Sono altresì obbligati a registrare tramite badge le uscite individuali di carattere occasionale, che comunque devono essere previamente autorizzate ai sensi dell'art.5.

Qualora l'alunno al momento dell'ingresso nella sede dell'Istituto fosse privo di badge, avrà l'obbligo di recarsi con tempestività alla Reception onde procedere alla formulazione della "richiesta di ingresso non registrato a mezzo badge", precisandone l'orario. Analogamente dovrà dichiarare di non essere in possesso di badge al momento della richiesta di permesso individuale di uscita anticipata a carattere non permanente.

La violazione non occasionale delle prescrizioni che precedono sarà segnalata a cura del Dirigente Scolastico al Consiglio di classe ai fini della valutazione della condotta dell'alunno.

Art. 3 – Frequenza

La frequenza alle lezioni è obbligatoria.

Le lezioni si svolgono:

a) in un turno antimeridiano, per i corsi diurni, con inizio alle ore 8,10, salvo diversa delibera degli Organi Collegiali;

b) in un turno pomeridiano, per i corsi serali, con inizio alle ore 15,30.

Cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni è consentito l'ingresso in Istituto.

Art. 4 – Ritardo degli alunni

Dopo l'orario stabilito dell'inizio delle lezioni (ore 8,10 corsi diurni; ore 15,30 corsi serali) l'ingresso in aula produrrà conseguenze differenziate a seconda della diverse seguenti tipologie:

tipologia 1 - con accompagnamento del genitore: giustificazione immediata;

tipologia 2 - se adeguatamente motivati, ovvero dipendenti da accertato ritardo del mezzo pubblico o documentati da idonea certificazione (medica, anagrafica, ecc.): giustificazione successiva (normalmente entro il giorno successivo non festivo);

tipologia 3 - se dovuti a negligenza, quali mancata sveglia, traffico, guasto al mezzo di trasporto privato, o generici motivi di famiglia: saranno giustificati in deroga, al massimo, tre ritardi nel primo

quadrimestre e due nel secondo quadrimestre.

tipologia 4 - oltre i limiti di tolleranza di cui sub 3): non potranno giustificati.

Art. 5 – Permessi e uscita anticipata

In caso di malore lo studente dovrà darne immediato avviso al proprio docente, il quale a sua volta dovrà informare di tale circostanza questo Dirigente o un suo sostituto, e si dovrà astenersi dal richiedere autonomamente l'intervento dei propri familiari, si precisa che l'inosservanza di tali doveri, in base al disposto del nuovo Regolamento d'Istituto, comporterà che l'eventuale uscita dall'Istituto, anche se richiesta di presenza dal suo familiare, sarà considerata ingiustificata.

Eventuali uscite anticipate potranno essere richieste dai genitori degli alunni solo se debitamente motivate.

A tal fine le uscite anticipate degli alunni potranno essere:

A) autorizzate, a loro volta distinte in :

1) giustificate: sono tali quelle dipendenti da oggettive e/o soggettive dimostrate cause di forza maggiore (visite mediche e accertamenti sanitari, malesseri, ecc.), nonché dalla pratica sportiva agonistica in eventi ufficiali da parte di studenti tesserati in associazioni o società sportive;

2) giustificate in deroga: sono le uscite anticipate richieste sulla base di generici motivi personali e/o familiari, in numero massimo di tre al primo e due al secondo quadrimestre e comunque entro e non oltre il 31 maggio. Tali permessi di uscita potranno essere concessi con efficacia non anteriore alla quarta ora di lezione - se richiesti dai genitori degli studenti - e non anteriore all'ultima ora di lezione - se richiesti dagli studenti maggiorenni - ; inoltre non saranno concessi se un docente in servizio nella classe di appartenenza dell'aspirante beneficiario al permesso dovesse segnalare al Dirigente l'avvenuta programmazione, nelle ore interessate, di verifiche di qualsiasi tipologia;

3) non giustificate, con riserva: la conversione in tipologia 1 va richiesta, mediante documentazione giustificativa, entro il primo giorno successivo utile;

4) non giustificate: sono tali quelle che non rientrano in alcuna delle categorie che precedono.

B) non autorizzate: rientrano in tale fattispecie tutti i casi in cui lo studente abbandoni la scuola senza permesso, con le conseguenze di carattere disciplinare previste dal Regolamento d'Istituto.

In caso di malore lo studente dovrà darne immediato avviso al proprio docente, il quale a sua volta dovrà informare di tale circostanza il Dirigente o un suo sostituto, e si dovrà astenersi dal richiedere autonomamente l'intervento dei propri familiari. L'inosservanza di tali doveri comporterà che l'eventuale uscita dall'Istituto, anche se richiesta di presenza dal suo familiare, sarà considerata ingiustificata.

Art. 6 – Giustificazione delle assenze

Gli studenti hanno l'obbligo dell'assidua e partecipe presenza alle lezioni.

Il libretto di giustificazione, prima di essere messo in uso, dovrà essere validato dal Dirigente scolastico e va consegnato esclusivamente al genitore o a chi ne fa le veci. I libretti, all'atto della convalida da parte del Dirigente della firma autorizzata a richiedere le giustificazioni, saranno numerati in ordine progressivo per singolo studente e il rilascio di un ulteriore libretto sarà subordinato alla esibizione e annullamento di quello già in uso.

Le assenze segnate sul libretto vanno giustificate dal docente della prima ora. In caso di assenze superiori a 5 giorni consecutivi (compresi i giorni festivi intermedi) sarà necessario esibire il relativo certificato medico di avvenuta guarigione, salvo si sia trattato di assenza da motivi diversi da quelli di salute e di ciò sia stato dato previo avviso al Dirigente.

Ad ogni verificarsi della quinta assenza consecutiva la richiesta di giustificazione deve essere formulata – sempre mediante l'apposito libretto – con accesso del genitore (o di chi ne fa le veci) presso la sede dell'Istituto, in contraddittorio del Dirigente o di un suo delegato, entro e non oltre i cinque giorni lavorativi successivi alla data del rientro dello studente a scuola.

In tal caso il libretto, dopo la convalida da parte del Dirigente del tagliando recante l'eventuale giustificazione dell'assenza, sarà recapitato presso la classe dello studente e il docente ivi in servizio provvederà all'aggiornamento del registro elettronico.

La giustificazione della quinta assenza, oltre che mediante la presenza fisica del genitore, potrà essere conseguita anche mediante autenticazione da parte di un Pubblico Ufficiale esterno all'Istituto (ad es. Funzionario comunale) della firma apposta sulla matrice (o a tergo) del modulo utilizzato per la specifica assenza.

In tal caso il libretto, dopo la convalida da parte del Dirigente del tagliando recante l'eventuale giustificazione dell'assenza, sarà recapitato presso la classe dello studente e il docente ivi in servizio provvederà all'aggiornamento del registro elettronico.

La giustificazione della quinta assenza, oltre che mediante la presenza fisica del genitore, potrà essere conseguita anche mediante autenticazione da parte di un Pubblico Ufficiale esterno all'Istituto (ad es. Funzionario comunale) della firma apposta sulla matrice (o a tergo) del modulo utilizzato

per la specifica assenza.

La giustificazione delle assenze deve essere eseguita a cura del docente della prima ora mediante esibizione da parte dello studente dell'apposito libretto il giorno di rientro a scuola (o, al massimo, il seguente).

Gli allievi privi di giustificazione il giorno del rientro, verranno ammessi con riserva dal docente della prima ora mediante annotazione sul registro. Il giorno successivo dovranno presentare la giustificazione al docente della prima ora. Il coordinatore del Consiglio di classe verifica la regolarità degli studenti nel giustificare le assenze e provvede a far segnalare alle famiglie gli alunni che in modo ripetuto non rispettano tale disposizione.

Nel caso di assenze dovute ad astensioni collettive degli studenti, i genitori attesteranno sul libretto delle giustificazioni di esserne a conoscenza.

È compito del docente verificare la corrispondenza delle due firme apposte sui tagliandi madre e figlia con quella - autenticata dal Dirigente o altro Pubblico Ufficiale - del soggetto legittimato alla sottoscrizione delle richieste di giustificazione (di norma il genitore).

Art. 7 – Studenti maggiorenni

Agli studenti maggiorenni è consentito, salvo dissenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci, giustificare in autonomia un numero massimo di cinque ingressi alla seconda ora e cinque uscite anticipate con effetti dal termine della penultima ora di lezione (con un massimo di tre il primo quadrimestre e due al secondo quadrimestre per ciascun tipo di eventi) e cinque assenze di un giorno per ciascun anno scolastico. In caso di conseguimento della maggiore età durante l'anno scolastico si procederà a riproporzionamento.

Non sono ammesse compensazioni tra eventi di diverse tipologie.

Qualora durante lo stesso giorno dovesse verificarsi coincidenza di eventi della medesima tipologia per oltre il 20% dei componenti della classe (computandosi, a tal fine, anche il numero degli studenti con giustificazione firmata dai genitori), gli studenti che hanno fruito di autonoma giustificazione decadranno dal diritto di giustificare in proprio ulteriori eventi della medesima tipologia.

Art. 7 bis – Controlli sull'operato degli studenti maggiorenni

Al fine di consentire il puntuale controllo del rispetto di tale limite quantitativo da parte del Dirigente, i libretti recanti richieste di giustificazioni a firma degli studenti maggiorenni abilitati, devono essere consegnati dagli interessati presso la reception antistante la Presidenza.

Le giustificazioni – a fini di efficacia – dovranno essere necessariamente validate dal Dirigente o da un suo delegato.

Solo successivamente alla validazione del Dirigente i libretti delle assenze saranno riconsegnati, a cura dei collaboratori scolastici, ai Docenti in servizio nelle classi di appartenenza degli studenti interessati. Tali Docenti, accertata la regolarità della giustificazione, procederanno all'aggiornamento del registro elettronico.

È tassativamente escluso che il Docente in servizio nella classe di appartenenza dello studente che abbia firmato autonomamente la giustificazione, possa validarla, in quanto tale prerogativa è riservata al Dirigente o a un suo sostituto all'uopo delegato.

Art. 7 ter - Accertamento di inadempienze, di irregolarità e falsità riguardanti la giustificazione delle assenze e dei ritardi.

Qualora il docente si accorga che:

- il libretto è privo dell'autenticazione (del Dirigente o di un suo sostituto, o di altro pubblico ufficiale) delle firme - apposte sulla seconda di copertina – dei soggetti legittimati a richiedere la giustificazione delle assenze;
 - uno studente disattende all'obbligo di far richiedere la giustificazione della quinta assenza dal genitore in presenza (per esempio, evitando di compilare o addirittura sopprimendo il relativo modulo contenuto nel libretto);
 - lo studente maggiorenne richieda la convalida della giustificazione dell'assenza da lui stesso sottoscritta direttamente al docente in classe, eludendo l'apposita procedura;
 - la sottoscrizione apposta sulla richiesta di giustificazione non appartiene al soggetto legittimato (la firma è di persona diversa da quella di cui è stata autenticata la firma);
 - la sottoscrizione apposta sulla richiesta di giustificazione è falsa,
- dovrà prendere in custodia il libretto delle giustificazioni e dovrà consegnarlo con sollecitudine al Dirigente o a un suo delegato, segnalando la criticità riscontrata.

Art. 8 – Uscita dalle aule durante le ore di lezione

Non è consentito agli alunni allontanarsi dalle aule durante la prima ora di lezione. Nelle altre ore è consentito solo a chi ne avesse effettivo bisogno, con avvicendamento individuale e solo per il tempo

strettamente necessario. L'uscita contemporanea di due alunni dall'aula è consentita solo in caso di manifesto malore di uno di essi.

E' vietato intrattenersi nei corridoi e nei bagni durante le ore di lezione.

E' fatto altresì divieto agli alunni, salvo il caso di assoluta necessità debitamente accertato dal docente in servizio, far uso dei distributori automatici di alimenti e bevande dalla ore 8,10 alle ore 10,30 e dalle 11,30 al termine delle lezioni.

Art. 9 – Intervallo e vigilanza

Sono concessi dieci minuti di intervallo durante i quali gli alunni potranno intrattenersi nei corridoi. Dalla data di inizio delle lezioni al 31 gennaio la ricreazione si farà negli ultimi dieci minuti della terza ora; dal 1 febbraio e fino al termine delle lezioni nei primi dieci minuti della quarta ora. Gli insegnanti in servizio vigileranno sul comportamento degli alunni.

Gli alunni trascorreranno l'intervallo nell'aree esterne alle aule, disponibili al medesimo livello di piano di ubicazione della propria classe e si dovranno avvalere dei servizi e dei distributori automatici di alimenti e bevande presenti in loco.

Non è consentito l'allontanamento degli alunni dal piano dell'edificio ove è ubicata l'aula della propria classe, fatta eccezione per quelli appartenenti a classi ubicate a livelli privi di distributori automatici, i quali potranno far riferimento - solo per tale occorrenza e per il tempo strettamente necessario - a quelli posizionati al livello immediatamente inferiore o superiore.

Non è consentito, inoltre, il transito e/o la sosta degli alunni nel corridoio antistante gli uffici di presidenza e di segreteria, salvo che essi non siano stati preventivamente autorizzati dal proprio docente a recarvisi per l'esecuzione di formalità amministrative o simili.

I docenti in servizio dovranno assicurare la propria vigilanza negli spazi esterni limitrofi alle aule di ubicazione delle rispettive classi; a meno che, al verificarsi di episodi di indisciplina o di disordine, non siano invitati dalla scrivente a far rientrare in classe i propri allievi (o non ravvisino essi stessi tale necessità).

Qualora oltre la metà degli alunni presenti in classe facesse richiesta di trascorre l'intervallo in aula, tale modalità sarà applicata a tutti i componenti della classe e il docente avrà ivi l'obbligo di esercitare la propria attività di vigilanza.

In tale ipotesi, inoltre, il docente dovrà regolare con adeguata turnazione l'uscita degli alunni che dovessero chiedere di poter fruire dei servizi o di poter eseguire l'approvvigionamento di alimenti e bevande presso i distributori automatici.

I collaboratori scolastici sono obbligati a presidiare la zona di propria competenza, segnalando al docente in servizio nella classe cui appartengono, i nominativi degli eventuali trasgressori ai divieti previsti dal Regolamento di Istituto (ad esempio, del divieto di fumo), o che si rendessero responsabili di episodi di violenza, di danneggiamenti e, più in generale, di comportamenti incivili e non corretti.

Qualora il collaboratore scolastico dovesse rilevare che una classe ubicata nella zona di edificio di sua pertinenza fosse priva della sorveglianza del docente, dovrà darne immediato avviso allo scrivente Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori Delegati. Analogamente, dovranno segnalare i casi di insubordinazione o, più in generale, di comportamento irrispettoso di cui gli alunni dovessero rendersi responsabili nei loro confronti.

Art. 10 – Posteggio dei motocicli

Non è consentito agli alunni forniti di ciclomotore posteggiare il loro mezzo nel cortile dell'Istituto. E' severamente proibito lasciare i ciclomotori e le auto davanti l'ingresso, in posizione tale da impedire il regolare accesso alla scuola e il corretto utilizzo delle uscite di sicurezza. In difetto, verrà richiesta la rimozione da parte dei vigili urbani, con addebito al rispettivo proprietario. Sarà compito della Presidenza e del Consiglio d'Istituto attivare l'adozione di eventuali provvedimenti relativi.

Art. 11 – Comportamento degli alunni

L'ingresso, lo spostamento nei corridoi durante le lezioni e l'uscita degli alunni devono avvenire nel massimo ordine e contegno possibile. Il massimo rispetto è dovuto alla propria persona, a quella degli altri, alle strutture e all'arredo scolastico. Gli alunni sono tenuti a custodire e a consegnare in perfetto stato quanto loro affidato dalla scuola per l'espletamento delle attività sportive, dei laboratori, delle attrezzature e delle macchine tecnico-didattiche. I danni arrecati al materiale scolastico e didattico sono addebitati ai singoli responsabili. Qualora non venisse identificato l'autore, i danni saranno addebitati solidalmente all'intera classe che ha utilizzato le apparecchiature per ultima. Tali infrazioni sono, per altro, soggette a provvedimenti disciplinari.

Art. 12 – Laboratori

Gli alunni che si recano nei laboratori, accompagnati dai docenti, devono occupare il posto loro

assegnato e ne sono responsabili. Qualsiasi danno riscontrato al momento dell'accesso al proprio posto va immediatamente segnalato al docente dell'ora. Nel caso in cui ciò non avvenga, la responsabilità del danno ricadrà sullo stesso. Gli insegnanti sono obbligati a compilare il quadro della disposizione degli alunni e a depositarlo in presidenza. I docenti coordinatori dei vari laboratori devono relazionare mensilmente in appositi verbali sulle condizioni del materiale e sull'uso dei laboratori loro assegnati.

Art. 13 – Palestra

Gli alunni che svolgono lezioni di Educazione Fisica devono recarsi a scuola in tuta e con le scarpette da ginnastica. Al suono della campanella, lasceranno l'aula e si recheranno rapidamente e ordinatamente in palestra o nel cortile, accompagnati dal docente di Educazione Fisica. E' assolutamente vietato usare attrezzi senza l'autorizzazione e l'assistenza del docente. Gli esoneri sono previsti soltanto per le esercitazioni pratiche e previa relativa documentazione e comunque formalizzati con decreto del Dirigente Scolastico. Non sono previsti esoneri dalle lezioni teoriche. Pertanto gli alunni con esonero hanno l'obbligo di presenza durante le ore di Educazione Fisica. Eventuali infrazioni saranno soggette a provvedimenti disciplinari.

Art. 14 – Biblioteca

E' consentito consultare libri e opere presso la biblioteca scolastica. I testi presi in prestito vengono segnati su una scheda recante tutti i dati dell'alunno (dati personali, telefono, indirizzo, classe e nominativo del rispettivo docente di lettere). Entro e non oltre quindici giorni dal prestito, gli stessi vanno restituiti in perfetto stato. Eventuali danni o perdite saranno addebitati.

Art. 15 – Divieto di fumo

Il DPCM 14/12/1995 – in Gazzetta Ufficiale del 15/01/1996 -, sancisce il divieto di fumo nei locali della Pubblica Amministrazione, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado.

L'art.4 del D.L. 12/09/2013, n. 104, ha esteso il divieto anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie, ricomprendendo in esso anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche. La violazione del divieto di cui al presente articolo, oltre ad essere soggetta alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della L. 11/11/1975, n. 584, e successive modificazioni, costituisce illecito disciplinare.

Al fine di favorire l'esercizio dell'attività di vigilanza dei preposti sulla puntuale osservanza del divieto di fumo, negli spazi scolastici è vietato agli studenti ostentare o rendere visibile la detenzione di prodotti da fumo e di dispositivi o oggetti per fumatori. La violazione del presente divieto è equiparata, ai soli fini disciplinari, a violazione del divieto di fumo.

Art. 15 bis – Divieto all'utilizzo di telefoni cellulari e smartphone

È vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche (ne è consentito l'utilizzo, se previsto per lo svolgimento di attività con la costante supervisione del docente)¹. A scuola, il telefono cellulare deve essere tenuto spento. E' tassativamente vietato riprendere immagini o filmare compagni o docenti con i videotelefonini (si fanno presenti le gravi conseguenze connesse alla diffusione di immagini altrui senza l'acquisizione delle dovute autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente).

In caso di trasgressione gli stessi oggetti saranno ritirati temporaneamente dall'insegnante in orario e riconsegnati allo studente al termine delle lezioni. L'insegnante avrà cura di annotare sul registro la mancanza rilevata. Al ripetersi dell'infrazione il telefonino o altro dispositivo sarà ritirato – previa asportazione della sim - allo studente, se minore, per essere riconsegnato dal Dirigente Scolastico al genitore.

Le famiglie, in caso di necessità urgente e improrogabile, possono telefonare in Segreteria didattica ed in pochi minuti lo studente si metterà in contatto con casa; per casi di particolare gravità o urgenze si chiede l'autorizzazione al docente che consentirà l'accensione del telefonino”.

E' data facoltà al docente imporre, durante la propria ora di lezione, il deposito da parte degli studenti dei dispositivi elettronici sulla cattedra o in apposito contenitore, dai quali gli studenti potranno asportarli solo al termine della lezione.

Il rifiuto al deposito dei dispositivi, se richiesto dal singolo docente, darà luogo all'irrogazione di una specifica nota disciplinare.

Art. 16 – Piano di evacuazione

Il piano di evacuazione dei locali scolastici, predisposto dalla apposita commissione ed inserito nel manuale relativo alle informazioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, richiede che, in caso di

¹ Direttiva MIUR 15 marzo 2007.

emergenza, si tenga presente quanto segue:

- a) Restare calmi e non disperdersi;
 - b) Se impossibilitati ad effettuare il piano di evacuazione, ripararsi sotto i banchi e vicino ai muri portanti, se possibile;
 - c) Non scendere le scale di corsa;
 - d) Aiutare coloro che sono in difficoltà, trasmettendo loro la dovuta serenità;
 - e) Abbandonare in aula lo zaino, i libri e ogni altra cosa che potrebbe essere di ostacolo a una rapida evacuazione, anche perché la vita ha un valore più alto;
 - f) In ogni corridoio e in ogni aula sono segnalati su apposite piantine i percorsi da fare per raggiungere le uscite di emergenza;
 - g) L'evacuazione dei locali avviene al suono prolungato della campana elettrica o di campana manuale a strappo;
 - h) I punti di raccolta per gli alunni dell'Istituto, già previsti dal piano di evacuazione, restano fissati presso la zona antistante la scuola.
- Gli alunni parteciperanno a prove pratiche per imparare un'ordinata eventuale evacuazione immediata dei locali.

Titolo II

ASSEMBLEE DEGLI ALUNNI

Art. 17 – Assemblea mensile d'Istituto e di classe

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto e una di classe al mese; la prima delle ore di lezione di una giornata e la seconda di due ore. La richiesta dell'assemblea deve essere presentata almeno cinque giorni prima al Dirigente Scolastico. Essa deve contenere: l'ordine del giorno, la data e le ore di svolgimento, la firma dei rappresentanti di classe e dei docenti interessati. L'assemblea mensile non può svolgersi fuori dall'orario di lezione, subordinatamente alla disponibilità dei locali, e per delibera del Consiglio d'Istituto. Per le assemblee d'Istituto svolte durante l'orario di lezione, di un numero di ore superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Tale partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. Le assemblee devono svolgersi nel massimo ordine e nel rispetto della libertà altrui; in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento, le stesse possono essere sospese. A cura dei responsabili delle assemblee va redatto apposito verbale da cui devono risultare gli alunni assenti ed il contenuto sommario della discussione che va consegnato al Dirigente Scolastico. Le assemblee non possono avere luogo nel mese conclusivo delle lezioni. Alle assemblee possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderano. Non è consentita l'uscita degli alunni se non al termine dell'assemblea. I rappresentanti d'Istituto sono tenuti a stilare un verbale degli aggiornamenti svolti, copia del quale va consegnata al Dirigente Scolastico o a un suo delegato. Gli stessi rappresentanti sono responsabili del corretto comportamento degli alunni.

Art. 18 – Comitato degli alunni

Il comitato degli studenti dell'Istituto è costituito dai rappresentanti degli alunni, eletti in seno al Consiglio d'Istituto e nei Consigli di classe. Lo stesso sarà convocato dalla Presidenza su specifici argomenti.

Titolo III

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 19 – Ricevimento Genitori

I singoli Docenti attivano il rapporto con le famiglie attraverso colloqui quindicinali. Dopo l'entrata in vigore dell'orario definitivo delle lezioni, verrà affisso all'albo dell'Istituto l'orario quindicinale di ricevimento dei Genitori. Esso verrà chiuso improrogabilmente un mese prima della fine delle lezioni. Saranno stabiliti dal Collegio dei Docenti anche ricevimenti pomeridiani, precisamente due incontri annuali per le classi del biennio e due incontri annuali per le classi del triennio.

Art. 20 – Comitato dei genitori

Il comitato dei genitori dell'Istituto è costituito dai rappresentanti dei genitori, eletti in seno al Consiglio d'Istituto e nei Consigli di classe. Lo stesso sarà convocato dalla Presidenza su specifici argomenti inerenti l'attività scolastica.

Art. 21 – Assemblea di classe dei genitori

Le assemblee di classe dei genitori saranno convocate dalla Presidenza su specifici argomenti.

Titolo IV

DIRITTI E DOVERI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica ed il rispetto delle regole.

Art. 22 – Diritti

- 1) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- 2) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- 4) Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, secondo le modalità previste dal regolamento d'Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, anche attraverso il registro elettronico online presente sul sito Internet della scuola, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- 5) Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
- 6) Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive sono organizzate secondo i tempi e le modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- 7) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della cultura e della religione del paese di provenienza. La scuola promuove e favorisce iniziative atte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- 8) La scuola s'impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente aggiunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche ai portatori di handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- 9) La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea, a livello di classe, di corso e d'Istituto.

Art. 23 – Doveri

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
- 2) Gli studenti sono tenuti ad avere, nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti e di tutto il personale scolastico e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3) Nell'esercizio dei loro diritti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dagli organi della scuola competenti.
- 4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell' istituto.
- 5) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a non arrecare danni al patrimonio della scuola. Eventuali danni arrecati ai beni sopracitati verranno

addebitati ai genitori degli alunni responsabili.

6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica.

7) Gli studenti devono porre la massima attenzione possibile durante le ore di lezione e in modo speciale:

a) quando gli insegnanti interrogano;

b) quando essi spiegano.

8) E' dovere di ogni alunno avere il massimo impegno possibile nell'attenzione, nell'interesse, nella partecipazione, nella pulizia personale e nell'abbigliamento, nell'aiuto ai compagni (da offrire spontaneamente anche se non espressamente richiesto), nel rispetto degli orari e del buon nome dell'Istituto.

Art. 24 – Disciplina

- I provvedimenti disciplinari hanno una finalità educativa e tendono a rafforzare il senso di responsabilità, favorendo il ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica.

- La responsabilità disciplinare è personale, ma la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, non può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente.

- Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo stesso può essere offerta la possibilità di conversione in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 25 – Le sanzioni

INFRAZIONE	SANZIONI	PROCEDURE	ORGANO COMPETENTE
Mancanza di pulizia dell'aula	Pulizia dell'aula a conclusione della giornata scolastica oppure apposizione dei sigilli all'aula e pulizia il giorno successivo, prima dell'inizio delle lezioni	Il docente chiede l'intervento del dirigente e del DSGA	Dirigente
Danneggiamento degli arredi e degli strumenti didattici	Sospensione da uno a tre giorni (oltre al risarcimento del danno)	Il docente chiede l'intervento del dirigente e del DSGA	Dirigente Consiglio di classe
Incisioni indelebili su muri e banchi	Risarcimento del danno più il costo della tinteggiatura	Il docente chiede l'intervento del dirigente	Dirigente
Scritte sui banchi	Pulizia dei banchi	l'allievo provvede alla pulizia alla fine della lezione	Docente

Uso del cellulare in classe	Nota sul registro e inibizione all'uso con ritiro immediato del dispositivo e deposito presso la presidenza, se trattasi di studente minorenni (previa rimozione e restituzione allo studente della sim). Il Dirigente curerà la restituzione del dispositivo al genitore. In caso di	Il docente avverte il coordinatore, che informa telefonicamente la famiglia	- Docente - Coordinatore - Dirigente - Consiglio di classe
-----------------------------	---	---	---

	recidiva (al II episodio): da uno a due giorni di sospensione		
Vestiario inappropriato (abbigliamento discinto o succinto, come hot pants, calzoncini uomo tipo "short", canottiere e calzature del tipo "da mare", come ciabatte e zoccoli)	Nota sul registro In caso di recidiva: da uno a due giorni di sospensione	Il coordinatore informa la famiglia	Docente Dirigente Consiglio di classe
Mancata consegna delle comunicazioni ai genitori	Ammonimento verbale del dirigente scolastico	Il docente informa il coordinatore e il dirigente	Dirigente
Rifiuto di depositare lo smartphone (o simili) su richiesta del docente, ai sensi dell'art. 15 bis del Regolamento	Nota sul registro	Il docente contesta all'alunno la mancanza; il coordinatore e il dirigente informano la famiglia con comunicazione scritta	Docente Coordinatore
Reiterati ritardi in fase di rientro al termine dell'intervallo	Nota sul registro In caso di recidiva: ammonimento scritto	Il docente contesta all'alunno la mancanza; il coordinatore e il dirigente informano la famiglia con comunicazione scritta	Docente Coordinatore Dirigente
Turpiloquio	Sospensione da uno a due giorni	Il docente o colui che registra l'episodio informa tempestivamente il dirigente che informa la famiglia e, nei tempi previsti, convoca il consiglio di classe	Dirigente Consiglio di classe
Allontanamento arbitrario dalla pertinente area didattica	Sospensione da uno a due giorni	Il docente o chi verifica la mancanza e la contesta all'alunno con nota disciplinare; il coordinatore e il dirigente informano la famiglia con comunicazione scritta	Dirigente Consiglio di classe
Insulti volgari e offensivi	Sospensione da uno a cinque giorni	Il docente o colui che registra l'episodio informa tempestivamente il dirigente, che informa la famiglia e, nei tempi previsti, convoca il consiglio di classe	Dirigente Consiglio di classe
Comportamenti indisciplinati che arrechino disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche o siano potenzialmente produttivi di situazioni di pericolo per i membri della comunità scolastica	A seconda della gravità: -Richiamo verbale -Nota sul registro Ammonimento scritto	Nei casi più gravi il docente avverte il coordinatore, che informa telefonicamente la famiglia	Docente Dirigente
Falsificazione delle firme	Sospensione fino da uno a due giorni	Il docente o colui che registra l'episodio informa tempestivamente il dirigente, che informa la famiglia e, nei tempi previsti, convoca il consiglio di classe	Dirigente Consiglio di classe

Nota: In presenza di diverse infrazioni, il Consiglio di Classe valuterà ogni singolo caso tenendo conto di apprezzabili cambiamenti e specifiche situazioni.

INFRAZIONE	SANZIONI	PROCEDURE	ORGANO COMPETENTE
Atti di violenza, bullismo, cyberbullismo; gravi offese alla persona umana	Sospensione dello studente per un periodo da cinque a quindici giorni; nei di particolare gravità e in caso di reiterazione: sospensione superiore a quindici giorni	Il docente o colui che registra l'episodio informa tempestivamente il dirigente, che convoca il consiglio di classe e successivamente il consiglio di istituto	Dirigente Consiglio di classe Consiglio di istituto
Introduzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti	Sospensione dello studente per un periodo da cinque a quindici giorni; nei di particolare gravità e in caso di reiterazione: sospensione superiore a quindici giorni	Il docente o chi verifica la mancanza informa il dirigente, che informa la famiglia e si rivolge alle autorità competenti	Dirigente Consiglio di classe Consiglio di istituto
Violazione del divieto di fumo	Oltre alle sanzioni previste dalla legge: sospensione da uno a tre giorni.	Il docente o colui che registra l'episodio informa tempestivamente il dirigente, che informa la famiglia e, nei tempi previsti, convoca il consiglio di classe	Dirigente Consiglio di classe

Nota: nel caso in cui l'alunno, dopo l'irrogazione della sanzione disciplinare, abbia dato segno di concreti e apprezzabili cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un miglioramento nel percorso di crescita e maturazione personale, il Consiglio di Classe può attribuire una valutazione di sufficienza.

Per l'attribuzione del voto di condotta si veda il relativo allegato.

Art. 25 bis – Cumulo di note disciplinari².

Se allo studente sono inflitte almeno tre note disciplinari, il Coordinatore provvederà a segnalare tale circostanza al Dirigente scolastico, il quale notificherà all'interessato (se maggiorenne) o alla sua famiglia (se minorenni) un ammonimento scritto.

Al raggiungimento del tetto di cinque note disciplinari, il Coordinatore provvederà a segnalare la circostanza al Dirigente scolastico, il quale notificherà all'interessato (se maggiorenne) o alla sua famiglia (se minorenni) l'avvio del procedimento disciplinare finalizzato a decretare la sospensione dello studente dalle lezioni per un periodo variabile da uno a cinque giorni.

Art. 26 – Impugnazioni

Il Dirigente Scolastico decide in via definitiva sui reclami posti dagli studenti e da chiunque abbia interesse contro le violazioni del presente regolamento, previo parere vincolante dell'organo di garanzia, presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal Dirigente Scolastico.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti e dei genitori dei minorenni,

² Non sono computabili, ai fini che seguono, le note comminate alla generalità della classe.

entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia, prevista dal successivo art. 27.

Art. 27 – Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia, di cui al precedente art. 26 è composto da 6 membri così indicati:

- 1) Dal Dirigente Scolastico o un suo delegato, che lo presiede;
- 2) Da due docenti, designati dai componenti eletti nel Consiglio d'Istituto;
- 3) Da un genitore, designato dalla stessa componente del Consiglio d'Istituto;
- 4) Da due alunni designati dalla componente degli eletti nel Consiglio d'Istituto;

Gli stessi possono essere scelti anche al di fuori della componente che li elegge.

Il superiore Organo ha validità triennale e scade con il rinnovo del Consiglio d'Istituto.

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni dettate dal D.P.R. 24/06/1998 N.249.

PARTE SECONDA

Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: "BULLISMO E CYBERBULLISMO".

PREMESSA

La realtà del bullismo è, da tempo, ampiamente diffusa nella scuola, anche se spesso sottovalutata o sottaciuta.

Sono diverse e numerose le evidenze che sostengono l'importanza di intervenire con urgenza, per migliorare il clima relazionale all'interno delle istituzioni scolastiche, elemento che presenta il presupposto ineludibile di ogni azione educativa. Il fenomeno va inquadrato all'interno delle prospettive sociologiche e psicologiche, che caratterizzano la realtà degli adolescenti dei nostri giorni. Essi sembrano sempre più annoiati, spesso aggressivi, ma anche emozionalmente molto fragili e bisognosi di protezione, poiché, spesso, abbandonati a sé stessi e privi dei necessari punti di riferimento. Insomma, soggetti che, secondo gli studiosi, presentano nello stesso tempo le caratteristiche dei prepotenti e delle vittime.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyber-bullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici come e-mail, facebook, twitter... e l'uso di telefoni cellulari. Si tratta di forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, stante il dilagare di casi di cronaca da cui traspare un'emergenza talvolta sottovalutata.

Obiettivo di queste linee guida è quello di orientare le scuole della "RETE" nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, troppo spesso ignorati o minimizzati anche dagli stessi docenti.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli alunni, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso il coordinamento delle attività previste dai progetti d'istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e alunni;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli alunni e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei bambini e dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento degli alunni;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI STUDENTI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare , dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

SANZIONI DISCIPLINARI

L'Istituzione considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto.

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.